

Il giudice, sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue.

1. Il ricorrente agisce ex art. 702-.bis nei confronti di [REDACTED] quale successore di [REDACTED] [REDACTED] in relazione al prestito contro cessione del quinto della pensione, concluso in data 9.2.2009, avente a oggetto la somma di € 18.332,97 ed estinto anticipatamente in data 30.9.2014. In via principale, chiede accertarsi il superamento del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e la conseguente restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi, pagate sino all'estinzione anticipata del contratto corrispondenti ad € 3.479,24, nonché tutte le spese associate al prestito pari ad € 6.202,69, e, quindi la complessiva somma di € 9.553,23, già decurtata degli importi restituiti al momento dell'estinzione anticipata del contratto (come da perizia di parte prodotta).

Il superamento del limite di legge n. 108/96 è determinato, nel caso di specie, dal costo del premio per l'assicurazione sul rischio vita (€ 1.306,64; vedi frontespizio del contratto) che l'intermediario pretese al tempo della conclusione del contratto e che fu stipulata, con costo a carico del finanziato e a beneficio dell'intermediario. Tale spesa non fu computata nel TEG, che è indicato in contratto nella misura del 12,29% (ancora entro il limite di legge del 14,28%), ma il suo peso sul costo complessivo del credito risulta nondimeno dal documento contrattuale, dove il TAEG risulta pari al 15,20%.

In via subordinata, il ricorrente ha chiesto la riduzione del costo totale del credito per l'estinzione anticipata, secondo i principi espressi dall'art. 125-sexies TUB e la nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 11.9.2019 (c.d. Lexitor), somma che ammonterebbe a € 2.662,51.

2. [REDACTED] eccepisce in via preliminare il mancato esperimento della media-conciliazione (cui s'è proceduto in corso di causa, ma senz'esito) e contesta nel merito le domande proposte.

Quanto alla principale, la convenuta osserva che la polizza assicurativa non è stata unilateralmente "pretesa" dall'intermediario, ma è obbligatoria per legge, nei prestiti contro cessione del quinto, ai sensi dell'art. 1 del DPR 180/50. Secondo le Istruzioni di vigilanza e i chiarimenti forniti da Banca d'Italia con lettera n. 7359 del 23.7.2003 al tempo della conclusione del contratto le spese di assicurazione per i casi di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientravano nel calcolo del tasso, purché certificate da apposita polizza. Escluso il premio di polizza, il contratto esprime un TEG in linea con i tassi soglia vigenti all'epoca e pertanto non potrebbe essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1815 c.c.. In ogni caso, la nullità non dovrebbe colpire il complesso delle remunerazioni e costi contrattuali, ma i soli interessi.

3. Come è noto, l'art. 1 DPR 180/50 subordina la conclusione dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione) alla "garanzia dell'assicurazione sulla vita che assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario". Tale polizza è quindi obbligatoria



per legge e costituisce *condicio sine qua non* per accedere al prestito. Sotto ogni possibile criterio interpretativo, il premio di polizza è un costo collegato all'erogazione del credito: i) è condizione per accedere al finanziamento; ii) è contestuale alla conclusione del contratto di credito; iii) serve a garantire il recupero del finanziamento erogato, quando si verificano eventi che pregiudicano l'esistenza in vita del cedente, la sua capacità lavorativa o semplicemente il suo reddito (morte, invalidità, perdita di impiego ecc.). Pertanto, non esiste alcun motivo per escludere il premio di polizza dal perimetro dei costi rilevanti ai sensi dell'art. 644 co. 4 c.p.: "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito". Le stesse Istruzioni di Banca d'Italia (sub § C4), anche nell'edizione del febbraio '06 (qui rilevante), comprendono nella rilevazione dei tassi medi di mercato "le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito". Si può, infine, osservare – specificamente nella materia del credito ai consumatori – che lo stesso Ministero del Tesoro nell'elaborare i criteri di calcolo del TAEG, previsto dalla direttiva (CE) 87/102 a fini di trasparenza contrattuale, espressamente incluse nel costo totale del credito (TAEG) "d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore. intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore" (art. 2 co. 3 del D.M. Tesoro 8.7.1992).

Altrettanto noto è che il fattore d'innescio del contenzioso, nella specifica materia dei prestiti contro cessione del quinto, è l'interpretazione che Banca d'Italia ha dato della legge n. 108/96 e a cui il sistema bancario s'è allineato. In particolare, si legge nelle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura", fino all'edizione del febbraio '06 – utilizzata per la rilevazione e pubblicazione dei tassi medi fino al IV trimestre 2009 incluso – che sono escluse dalla rilevazione le spese per assicurazione "derivanti dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge", tra i quali le spese per assicurazioni ex D.P.R. 180/50 "purché siano certificate da apposita polizza".

Solo a partire dall'edizione dell'agosto 2009 – successiva al contratto – Banca d'Italia ha ricondotto il caso al sistema di legge e alla regola generale: nel testo delle Istruzioni, sono comprese nella rilevazione "le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito [...] se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito [...]" e nella nota a piè di pagina (11), dove si legge che "nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso".



Altresì è evidente che l'interpretazione di Banca d'Italia, tra il 1997 e il 2009, ha non soltanto falsato massivamente, per i “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione”, la rilevazione dei tassi e portato alla pubblicazione di tassi medi inferiori al costo effettivo del credito, ma ha anche indotto in errore gli intermediari stessi, che hanno svolto l'autovalutazione, prevista dall'art. 3 dei D.M., utilizzando i medesimi criteri interpretativi di inclusione/esclusione. Vedi art. 3 co. 2: “le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996 n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla Banca d'Italia”.

La sottorappresentazione risulta anche (e non può non risultare) dal contratto stesso, dove il TEG è elaborato a partire dalle rilevazioni fatte secondo le Istruzioni di Banca d'Italia, non considera il costo della polizza assicurativa e risulta (12,29%) contenuto nel limite di legge (14,28%), mentre il TAEG è misurato con i criteri del DM. 8.7.1992 e comprende il costo della polizza assicurativa e risulta dunque sensibilmente superiore (15,20%), non soltanto al TEG ma anche, specificamente, al limite di legge. La differenza, di quasi tre punti percentuali, non può evidentemente attribuirsi alle imposte – rilevanti ai fini del TAEG, ma irrilevanti a fini di usura –, le quali pesano per soli € 14,62 come si legge nel frontespizio del contratto, e deve quindi imputarsi in assenza di risultanze contrarie al solo premio di assicurazione.

4. Il punto della causa verte quindi sul conflitto tra il criterio previsto dalla legge per la verifica del costo del contratto (art. 644 co. 4 c.p.) e il criterio utilizzato da Ministero e Banca d'Italia per rilevare il costo medio del credito nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto, consistente nell'escludere (fino al 2009) dal paniere dei costi il premio di polizza, seppur certamente inerente all'erogazione del credito.

Quest'antinomia non può che sciogliersi in favore del criterio di legge, seguendo le direttive dell'importante pronuncia di Cass. 5.4.2017 n. 8806, che ha riconosciuto “la centralità sistematica della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante” e il valore che tale disposizione assume “per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia”.

In particolare, riveste un ruolo fondamentale la considerazione di “tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito [...] del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività della pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci



incluse verso le voci escluse”, ingenerando un’artificiosa sottorappresentazione del costo del credito.

La pronuncia di Cass. 8806/2017 riguarda su finanziamento della categoria "anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari - oltre 5.000,00 Euro" (all’epoca del contratto censito in cat. 5) e non un prestito contro cessione del quinto (all’epoca, censito in cat. 6). La Corte non ha quindi esaminato l’esclusione in via interpretativa del premio di polizza dal perimetro dei costi rilevanti, nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto.

Tuttavia, non esiste alcun motivo per disattendere la *ratio decidendi* di questa pronuncia, che ribadisce in termini generali, validi anche per il caso di specie, la centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria e la soggezione a tale definizione delle fonti secondarie e delle stesse “Istruzioni”. Resta implicitamente escluso che le fonti secondarie possano togliere rilevanza usuraria a costi “inerenti” e anche, com’è evidente, che l’interpretazione amministrativa della legge n. 108/96 abbia efficacia vincolante per il giudice.

L’altro aspetto problematico verte sul c.d. principio di omogeneità, ossia sulla possibilità di un confronto tra grandezze calcolate con metodologie differenti.

La Cassazione ha ragionevolmente affermato che è “ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale”, poiché “se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato” (Cass. 22.6.2016 n. 12965). Il valore dell’omogeneità, ripresa da Cass. sez. un. 20.6.2018 n. 16303, è stato da ultimo ribadito da Cass. sez. un. 18.9.2020 n. 19597, che ha confermato “la piena razionalità del cd. principio di simmetria”, per “l’intuitiva esigenza logica legata all’essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento”.

L’omogeneità richiesta da questa sentenza non è tuttavia assoluta, come segnala la stessa scelta di parole (“un certo grado di omogeneità”). In particolare, venendo al punto, l’omogeneità non può andare a discapito della “centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria” e quindi non può implicare l’irrilevanza giuridica di un costo “inerente”, ma non rilevato. In tal caso, nel condivisibile ragionamento delle Sezioni Unite n. 19597, “in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato”, occorre comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo del costo in concreto applicato, con il tasso soglia ricavato a partire dal tasso medio “così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività [al costo] lecitamente applicato”.



In altri termini, il decreto ministeriale non cessa di essere un valido e attendibile criterio di orientamento, pur avendo mancato alla funzione di considerare ai fini del tasso medio tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (cfr. art. 2 legge n. 108/96), poiché la legge stessa prevede un fattore correttivo del tasso medio (il c.d. *spread*), che è in grado di riassorbire e contenere nei limiti del lecito anche gli eventuali costi non rilevati.

5. In conclusione, il TAEG indicato in contratto e formato col “contributo” del premio di polizza deve essere confrontato col tasso soglia (14,28%), a cui risulta superiore di circa un punto percentuale (15,20%). Il contratto è quindi usurario, senza che sia necessario lo svolgimento di una perizia per accertare tale profilo, anche in considerazione dello scarto esistente, che non è evidentemente attribuibile a voci di costo differenti.

La tabella 3 della perizia di parte ricorrente considera complessivi € 9.553,23 per le seguenti voci.

Voce di Spesa	Importo	Tabella di riferimento
Interessi pagati alla data di estinzione	€ 3.479,24	
Commissioni	€ 6.202,69	Tabella 2 (pag. 4)
Totale (Interessi + Commissioni)	€ 9.681,93	
Spese restituite	€ 128,70	
Totale Risarcimento	€ 9.553,23	

Le commissioni e polizze assicurative risultano *per tabulas* dal contratto (€ 2.616,05; € 2.280,00; € 1.306,64). Gli interessi risultano, per differenza, dal monte interessi previsto in contratto (a tasso fisso) di € 4.466,84 e gli interessi stornati nella contabile di estinzione (€ 988,10). Esiste una leggerissima differenza tra questo conteggio e quello di tabella 3 (€ 0,50), probabilmente da imputarsi alla mora e comunque non tale da giustificare una perizia. Devono defalcarsi, evidentemente, le spese già restituite in sede di estinzione anticipata e ammontanti a € 128,70, sia in tabella 3, sia nella contabile di estinzione.

La convenuta si difende, in diritto, deducendo che i soli interessi potrebbero essere oggetto di restituzione, ma la tesi – forse basata su un’interpretazione letterale dell’art. 1815 co. 2 c.c. – è manifestamente infondata, poiché la considerazione globale ai fini dell’usura di tutti i costi rilevanti comporta, per conseguenza, la nullità del complesso di “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese” che ha concorso a determinare il superamento del limite di legge.

Oltre alla somma capitale (di € 9.552,73), l’attore chiede liquidarsi la rivalutazione monetaria alla data della decisione, oltre interessi fino al soddisfo. La rivalutazione monetaria, tuttavia, non



competere perché il debito di valuta. Gli interessi competono, in assenza di altre specificazioni, al tasso legale, dalla domanda giudiziale, notificata l'11.9.2020, fino al saldo.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza. Nella liquidazione si utilizzano i valori medi di scaglione, escluse le spese della fase istruttoria (non tenuta) e ridotte alla metà le spese della fase decisoria (semplificata e orale), per complessivi € 2.425,00 di cui deve disporsi la distrazione, come da conclusioni.

La consulenza tecnica di parte è un'allegazione difensiva tecnica, che può essere ammessa a rifusione, salvo che il giudice ritenga la spesa in tutto o in parte eccessiva o superflua e a condizione che la spesa risulti documentata per iscritto mediante esibizione della fattura (Cass. 12.12.1985 n.6283) o di una c.d. parcella pro-forma. Secondo un condiviso orientamento di legittimità (Cass. 25.3.2003 n. 4537; Cass. lav. 29.6.1985 n. 3897) la ripetibilità non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, così come, del resto, non è necessario che già sia stato pagato il difensore perché la sentenza contenga la liquidazione dei relativi diritti e onorari.

Al medesimo regime può assimilarsi la perizia di parte, alla sola condizione che gli elementi fattuali e valutativi che essa ha fornito, abbiano dispensato il giudice dal disporre una C.T.U., accelerando l'iter processuale ed evitando un aggravio di costi, in danno della stessa parte soccombente. In concreto, non v'è ragione di non ammettere la perizia a rimborso, tenuto conto che la stessa risulta da parcella (doc. 5) e che il compenso è contenuto (€ 1.422,89).

PQM

dichiara tenuta e condanna [REDACTED] a restituire a [REDACTED] per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 9.552,73, oltre interessi al tasso legale, dalla domanda giudiziale fino al saldo;

condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in € 145,50 per C.U. e marca, € 1.422,89 per esborsi, € 2.425,00 per onorari oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. [REDACTED]

Si comunichi.

Torino, 13.5.2021

Il Giudice
dott. Enrico Astuni

